

TI_GERICHTE 11.1995.181 vom 22. November 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.181

FR: TI_GERICHTE 11.1995.181 du 22 novembre 1996

IT: TI_GERICHTE 11.1995.181 del 22 novembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore, accertata l'esistenza di un grave e irrimediabile dissidio fra le parti, ha escluso una colpa preponderante del marito nella disunione e ha pronunciato il divorzio in virtù dell'art. 142 cpv. 1 CC, respingendo l'azione di separazione promossa dalla moglie, divenuta priva d'oggetto. L'appellante censura tale conclusione e postula nuovamente la separazione per tempo indeterminato, addebitando al marito l'intera responsabilità nel fallimento dell'unione coniugale. Essa sostiene – in sintesi – che già poco dopo la celebrazione del matrimonio il coniuge avrebbe cominciato a mostrare segni d'intolleranza, ad assentarsi con frequenza da casa, a insultarla, a picchiarla, per poi giungere infine a cacciarla.

E. 3

Secondo l'art. 142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell'unione coniugale (cpv. 1); se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall'altro (cpv. 2). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell'altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/ Werro , Le mariage et le divorce, 4^a edizione, n. 622 pag. 124; si veda anche Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

E. 4

È indubbio che nella fattispecie le relazioni coniugali sono profondamente turbate, tant'è che l'appellante stessa ha postulato la separazione. Litigiosa è la responsabilità nella disunione. Mentre la moglie ritiene che tale responsabilità debba essere attribuita interamente al marito, il Pretore ha ritenuto che il grave dissidio esistente fra i coniugi è dovuto a fattori oggettivi da “ri-cercare in primis in due caratteri e concezioni di vita poco compatibili, che hanno ingenerato litigi sempre più frequenti fino a divenire insopportabili” (sentenza, pag. 3). Ora, per assurgere a fattore oggettivo di disunione l'incompatibilità di carattere deve essere tale da precludere ogni seria possibilità di intesa tra i coniugi. L'incompatibilità da sola ancora non basta a giustificare un profondo dissidio, giacché i coniugi devono far prova entrambi di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio per

comporre i dissidi; se le divergenze sono dovute a un fatto di carattere, ogni coniuge deve devono fare il possibile per moderarsi, adattarsi all'altro e non acuire i dissapori (DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 240; Bühler/Spühler , op. cit., nota 54 ad art. 142 CC). Non intraprendere sforzi sufficienti significa venire meno ai doveri del matrimonio.

Naturalmente la situazione va giudicata di caso in caso: trattandosi di coniugi non più giovani, per esempio, un eventuale comportamento colpevole è da apprezzare meno restrittivamente poiché essi hanno – per comune esperienza – minore capacità di adattamento (Bühler/Spühler , op. cit., nota 55 ad art. 142 CC).

E. 5

In concreto l'istruttoria non ha fornito molti ragguagli e non ha consentito di appurare la veridicità dei rimproveri che i coniugi si sono vicendevolmente rivolti. Per quanto riguarda l'appellante, in particolare, giova premettere che quasi tutti i testimoni si sono limitati a riportare – come ha rilevato il Pretore – quanto essa medesima aveva loro riferito, ciò che rende simili deposizioni di scarso credito (Cocchi/Trezzini , op. cit., nota 1 ad 236 CPC). L'appellante sostiene in primo luogo di essere stata trascurata dal marito, spesso assente la sera e durante i fine settimana perché dedito alla caccia. Tutto quanto risulta dagli atti però è che in famiglia si verificavano frequenti litigi, anche per motivi futili (deposizioni _____ e _____) e che la moglie si lamentava di un “mutato comportamento” del marito (deposizione _____ e _____), ma non è dato di sapere a quali atteggiamenti si riferissero tali doglianze, salvo in un caso (dove – sembra – la moglie sia stata percossa: deposizione _____). È vero che, secondo il figlio dell'appellante, il convenuto si assentava spesso da casa, tuttavia si ignora il motivo di tali assenze: non si sa, in specie, se fossero dovute alla passione per la caccia o alla volontà di evitare le quotidiane discussioni con la moglie (deposizione _____). Passione che, del resto, nemmeno potrebbe definirsi colposa. Pare infatti che, dopo il matrimonio, il marito abbia praticamente abbandonato ogni attività fuori del mondo lavorativo o strettamente familiare, nel senso che egli viveva del dualismo casa-lavoro. Ritenendo tale situazione pregiudizievole per la sua salute psicofisica, già tendente alla depressione, il suo medico si era adoperato per indirizzarlo verso una diversificazione dell'attività giornaliera (deposizione dott. _____). Non si può quindi ragionevolmente sostenere che il marito non abbia tentato, perlomeno nei primi anni di matrimonio, di adattare il proprio modo di vita alle esigenze della moglie. Del resto i periodi della caccia sono notoriamente limitati durante l'anno e non consta che, al di fuori di tali periodi, il marito si sia mai disimpegnato dalla famiglia.

E. 6

Dall'istruttoria si evince, per contro, che durante l'anno precedente l'introduzione della causa i rapporti coniugali si sono progressivamente deteriorati fino a culminare in discussioni quotidiane e nell'abitudine del marito di rincasare tardi (deposizione _____). La tensione fra i coniugi ha raggiunto l'apice il 23 febbraio 1989 quando, in occasione di un ennesimo litigio, il marito ha schiaffeggiato la moglie, che impugnava una pistola. Tale episodio è ammesso – nella sostanza – da entrambi i coniugi. L'appellante lascia intendere che questo non sarebbe stato l'unico episodio violento, ma null'altro emerge dagli atti. Al contrario: i testimoni hanno riferito di essere venuti a conoscenza di un solo un episodio di violenza (deposizioni _____, _____ e _____). L'asserita indole violenta dell'appellato è stata smentita, per altro, dalla deposizione della prima moglie, la quale ha definito l'appellato “un tipo tranquillo, fin troppo”, che si è sempre comportato correttamente e civilmente, anche quando la loro unione era già in crisi

a causa di una sua relazione con un altro uomo (testimonianza _____). Il medico curante del marito ha inoltre riferito che questi tende a rivolgere eventuali atteggiamenti aggressivi più verso sé stesso che verso gli altri (deposizione dott. _____). Persino il figlio dell'appellante, che ha vissuto con i coniugi dal dicembre 1987 al maggio 1989, ha ricordato numerose e animate discussioni, ma nessuna scena di violenza, salvo quella già citata. Tutti i testimoni, per finire, hanno riferito unicamente di quanto accaduto il 23 febbraio 1989. Si rammenti che il marito ha introdotto l'istanza per il tentativo di conciliazione il 4 aprile seguente. L'episodio sopra descritto si configura quindi come il punto estremo del livello di tensione ed esasperazione raggiunto dai coniugi. Il fatto che ognuno di essi abbia chiesto poi l'aiuto e il sostegno di un medico dimostra come entrambe le parti abbiano profondamente sofferto il naufragio coniugale (deposizioni dott. _____ e _____). Certo, il marito ha ecceduto quando, alla fine di febbraio 1989, durante un ricovero in clinica della moglie, ha tentato di indurre il di lei figlio a locare un appartamento e, vista fallire questa sua iniziativa, ha cambiato la serratura della porta di casa, costringendo la moglie ad attendere quotidianamente il suo rientro dal lavoro in casa di parenti e amici (deposizione _____, _____). Tuttavia simile comportamento, seppur riprovevole, non può essere ritenuto la causa del dissidio coniugale; è, se mai, una delle sue più evidenti conseguenze.

E. 7

Nell'appello, come già in sede di conclusioni, la moglie tenta di fondare la colpa del marito sull'art. 138 CC, che concede a un coniuge il diritto di domandare il divorzio quando l'altro ha insidiato alla sua vita, lo ha gravemente maltrattato o gli ha recato un'offesa grave nell'onore. L'argomento cade nel vuoto già per il fatto che dall'istruttoria non è emerso alcun elemento a sostegno di siffatta tesi. Le affermazioni contenute nei memoriali e riprese nell'appello (pag. 7) sono senz'altro infelici (oltre che inutilmente polemiche), ma non configurano ancora una grave ingiuria nell'accezione dell'art. 138 CC (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 116 n. 572). In definitiva, quindi, l'istruttoria non permette di ravvisare una colpa preponderante del marito e a ragione il Pretore ha respinto l'opposizione della moglie, pronunciando il divorzio. L'appello è, su questo punto, sprovvisto di buon fondamento.

E. 8

Il Pretore ha fissato il contributo a favore della moglie giusta l'art. 152 CC in fr. 700.– mensili fino al 31 marzo 1997, ridotti successivamente a fr. 250.– vita natural durante. L'appellante, che ritiene il marito colpevole, postula la concessione di un contributo mensile di fr. 1200.– indicizzati (art. 151 cpv. 1 CC) e di un'indennità di fr. 150'000.– per perdita di aspettative pensionistiche ed ereditarie (art. 151 cpv. 2 CC). a) L'art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere inoltre aggiudicata un'indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell'art. 151 CC, l'art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. b) L'obbligo di corrispondere un'equa indennità secondo l'art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve

necessariamente essere grave o preponderante, ma dev'essere causale per la disunione (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull'entità della somma, ovvero sull'ammontare dell'indennizzo (Bühler/Spühler , op. cit., *Ergänzungsband* 1991, n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). c) In concreto si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt'al più gli può essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia il caso, questa non può definirsi causale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l'unione (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 273 con rinvii). La causalità non è comunque data se la colpa non ha avuto effetti sull'unione coniugale, ad esempio se essa è stata commessa quando l'unione coniugale era già distrutta (DTF 98 II 339). Nella fattispecie si è già rilevato che il marito, come la moglie, ha inizialmente tentato di salvare l'unione coniugale. Solo nel periodo immediatamente prima della separazione il suo comportamento è divenuto scorretto, tuttavia esso non appare tanto una causa della disunione, quanto una manifestazione del profondo disagio insidiatosi fra i coniugi. Non soccorrono dunque le premesse per applicare l'art. 151 CC.

E. 9

Il diritto dell'appellante, coniuge innocente, di percepire una rendita d'indigenza giusta l'art. 152 CC non è contestato. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC) bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro , op. cit., pag. 152, n. 760 e segg.). L'ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto. a) L'appellante critica l'ammontare del suo fabbisogno calcolato dal Pretore. Ora, il fabbisogno minimo va determinato – come detto – sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti, in particolare i premi delle cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin , *La méthode du minimum vital*, in: SJ 115/1993 429). In concreto dev'essere rettificato in fr. 255.– il premio mensile della cassa malati riconosciuto dal Pretore, riconducibile a un chiaro errore di scritturazione (doc. Q). b) L'appellante chiede che nel suo fabbisogno si inserisca l'abbonamento mensile dell'Azienda comunale trasporti di Lugano (fr. 40.–). La spesa, ragionevole, ha giustificazioni professionali (tragitto casa-lavoro) e può essere riconosciuta (era già stata riconosciuta dal Segretario assessore, per altro, in via cautelare con decreto del 23 marzo 1990, pag. 4). Non può essere considerato invece l'importo di fr. 220.– per radio, TV e telefono, già compresi nel minimo vitale (si veda la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in: Rep. 1993 pag. 265). c) L'appellante chiede inoltre che venga incluso nel calcolo del suo fabbisogno minimo il contributo mensile di fr. 200.– che essa versa al figlio. A prescindere dal fatto però che il dovere di assistenza di un patrigno è sussidiario rispetto a quello del padre biologico (DTF 120 II 287 consid. 2b), l'appellante nemmeno dimostra di essere tenuta a contribuire per legge al mantenimento del figlio maggiorenne. Mal si comprende perché dovrebbe esservi tenuto l'appellato. Oltre a ciò, il figlio maggiorenne sembra aver intrapreso una nuova formazione (dopo aver conseguito il diploma di _____, egli ha

iniziato a frequentare la Scuola di _____ a _____), che non dà diritto all'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, Berna 1994, nota 20.24 seg.; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Recht-sprechung, in: ZBJV 1996 436 segg.). La pretesa dell'appellante deve perciò essere respinta. d) L'appellante contesta l'importo di fr. 120.– ammesso dal Pretore a titolo di spese varie e imposte, rilevando che già le sole imposte ammontano a circa fr. 200.– mensili. Esaminando la documentazione prodotta (doc. V e Z), la censura si rivela fondata. Appare adeguato pertanto aumentare tale importo a fr. 200.– mensili. Per quanto concerne i debiti, a prescindere dalla circostanza che tali spese non sembrano riferirsi all'unione coniugale, l'appellante non chiede nulla in proposito (cfr. tabelle del fabbisogno, pag. 11), ragione per cui non occorre esaminare oltre la questione. e) Il fabbisogno della moglie risulta pertanto il seguente: fr. 1025.— minimo vitale fr. 672.50 locazione fr. 255.— cassa malati fr. 40.— spese di trasferta fr. 200.— imposte fr. 2192.50 Aggiungendo il 20%, si ottiene un fabbisogno complessivo di fr. 2631.–.

E. 10

Sulla scorta della documentazione agli atti il Pretore ha imputato all'appellante un reddito di fr. 1550.– mensili fino al marzo 1997, aumentato successivamente a fr. 2000.–. A suo avviso l'appellante non sfrutta interamente, oggi, la sua potenzialità lucrativa, di modo che appare legittimo imporle un'attività a tempo pieno entro il mese di aprile 1997. L'appellante contesta il reddito potenziale valutato dal primo giudice e sostiene che non le può essere richiesta, data la carente formazione professionale, l'età e le condizioni di salute, un'attività lavorativa superiore a quella attuale, all'80%, che le procura un guadagno mensile di fr. 1500.–. a) Secondo giurisprudenza, il coniuge che non ha esercitato un'attività lucrativa durante il matrimonio non può, di regola, essere costretto a intraprendere un'attività remunerata se, al momento della pronuncia del divorzio, ha raggiunto l'età di 45 anni (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 116/1994 pag. 91). Nella fattispecie l'appellante aveva bensì, al momento in cui ha statuito il Pretore, 46 anni, ma ciò anche perché il processo era durato cinque anni. A quel momento inoltre essa lavorava già all'80% per il negozio _____ di _____. Se non può esserle imposta quindi – come ritiene il Pretore – un'attività integrativa di altro genere, si può nondimeno pretendere ch'essa estenda al 100% l'attività già svolta e che guadagni così attorno ai fr. 1940.– mensili. Certo, essa ha una scarsa formazione professionale, ma ciò non le impediva di guadagnare, già nel 1990, fr. 1893.– mensili presso il medesimo datore di lavoro (decreto cautelare del 23 marzo 1990, già citato). Le sue condizioni di salute non risultano precarie al punto da impedirle oggi tale sforzo (doc. BB). La congiuntura attuale impone nondimeno di dilazionare il termine fissato dal Pretore (31 marzo 1997) al 31 dicembre 1997, in modo che l'appellante possa avere il tempo di adeguarsi. b) Rimarrebbe da determinare il fabbisogno minimo – aumentato a sua volta del 20% – che l'appellato ha il diritto di conservare per sé (DTF 118 II 97 consid. 4b.aa; Geiser, ZBJV 129/1993, pag. 353). Ma a parte il fatto che nessun dato recente si evince dagli atti, l'esame della questione appare superfluo. Nelle sue osservazioni all'appello il marito non pretende infatti che con un reddito mensile di fr. 5000.– netti (sentenza impugnata, pag. 6 in basso) egli non sia in grado di erogare fr. 1080.– mensili all'appellante fino al 31 dicembre 1997 e fr. 700.– in seguito. Resta ovviamente riservata la facoltà, per l'appellato, di postulare la riduzione della rendita qualora risultassero adempite le condizioni dell'art. 153 cpv. 2 CC.

E. 11

L'esito dell'appello comporta la parziale modifica della decisione impugnata; tuttavia ciò non implica una modifica della ripartizione delle spese e ripetibili di prima sede; la moglie, infatti, risulta soccombente in merito alla domanda di separazione, mentre il marito si vede respingere la sua offerta relativa al contributo alimentare. Gli oneri processuali di questa sede seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CC), come in prima sede. La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria formulata dall'appellante può essere accolta, visto il parziale esito favorevole del gravame e lo stato d'indigenza in cui essa versa (art. 155 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue : 2. _____ è tenuto a versare a _____, entro il 5 di ogni mese, la seguente rendita di indigenza: – fr. 1080.– mensili fino al 31 dicembre 1997; – fr. 700.– mensili in seguito, vita natural durante. La rendita sarà adeguata annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 31 marzo 1996, in base all'indice del marzo 1995. Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata. II. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. III. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1500.– b) spese _____ fr. 50.– fr. 1550.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e, per _____, a carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate. IV. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.